



SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaundici, oggi ____ del mese di ____ in Venezia, presso gli Uffici della Direzione Mobilità della Regione Veneto siti in Cannaregio 99, tra i Signori:

- Ing. Bruno Carli, nato a Venezia il 10 agosto 1955, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Regione Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901 (c.a.p. 30123), codice fiscale 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Mobilità;

- _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____ via _____ (c.a.p. _____);

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della convenzione.

La Giunta Regionale del Veneto, giusta D.G.R. n. ____ del _____, affida a _____, che accetta, l'incarico professionale per lo svolgimento delle attività tecnico economiche ed amministrative connesse al conferimento alla Regione delle funzioni e compiti in materia di trasporto ferroviario.

ART. 2 – Contenuti.

L'incarico, nel suo complesso, consiste nello svolgimento di attività tecnico-amministrativa e gestionale nelle materie indicate al precedente articolo 1, così come dettagliatamente di seguito descritte da eseguirsi secondo le direttive della Direzione regionale e del Servizio competenti:

1. Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Tavolo Tecnico ristretto nazionale e Tavolo Tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - nell'ambito dei lavori della Commissione, prodromici alle riunioni delle Conferenze dei Presidenti, e dei tavoli tecnici citati, il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale e il Servizio competenti nell'analisi/valutazione degli argomenti trattati elaborando, di volta in volta e ove necessario, gli studi, i documenti e le memorie anche finalizzati all'adeguamento della programmazione in ragione della risorse finanziarie allo scopo trasferite dalla Stato;

2. Comitati e Tavoli nazionali per la sicurezza: nell'ambito dei diversi Comitati e tavoli istituiti a livello nazionale, il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale e il Servizio competenti nell'analisi di tali problematiche, con l'elaborazione, ove necessario, di memorie e documenti sia in preparazione degli incontri, sia per il riconoscimento delle risorse finanziarie regionali già anticipate dalla stessa al fine di ottemperare nei termini alle norme sulla sicurezza ferroviaria (infrastrutture e rotabili di proprietà della Regione).
3. Contratti di servizio: il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale e il Servizio competenti nel monitoraggio dei contratti ferroviari in essere e nello specifico: il contratto sessennale del Lotto 2; il contratto di Trenitalia relativo ai servizi ricadenti nel Lotto 1; il contratto di servizio e di gestione dei beni della linea Adria_Mestre. Inoltre, il professionista è tenuto a svolgere attività di supporto per il monitoraggio del cosiddetto prezzo a Catalogo per i servizi in essere e futuri, nonché alle attività correlate alle riunioni dei Comitati tecnici Regione-Trenitalia/Sistemi Territoriali e dei tavoli di confronto Regione-Associazioni dei consumatori per le valutazioni relative al reperimento di risorse finanziarie per gli eventuali servizi aggiuntivi conseguenti al potenziamento delle infrastrutture.
4. Servizi interregionali (oggi regionali veloci) non ancora attribuiti: il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale e il Servizio competenti nel prosieguo delle attività tecniche ed amministrative per addivenire, con lo Stato e le Regioni autonome contermini, all'attribuzione dei servizi ferroviari interregionali indivisi, ad oggi regolati attraverso un contratto diretto tra Stato e Trenitalia, e delle relative risorse finanziarie.
5. Art. 11 del Protocollo di Intesa Regione del Veneto – Ferrovie dello Stato dell'11.09.2009: il professionista incaricato dovrà coadiuvare la competente Direzione regionale e il Servizio competenti nonché la società Sistemi Territoriali, a perseguire l'obiettivo, anche con l'adozione di step intermedi, di costituire società regionali sia per il trasporto dei passeggeri sia delle merci, con la partecipazione delle società controllate dai firmatari del Protocollo (Trenitalia e Sistemi Territoriali).

ART. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

L'incaricato, per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2:

- a) assicura la necessaria attività professionale comprensiva della necessaria e richiesta presenza agli

eventuali incontri interregionali, nonché per le riunioni e per le attività di cui ai seguenti punti b) e c);

- b) partecipa, previa autorizzazione, alle riunioni e agli incontri nei quali è opportuna la sua presenza, rappresentando o affiancando, all'occorrenza, gli Amministratori, i Dirigenti e i rappresentanti regionali;
- c) provvede allo studio delle problematiche sia dal punto di vista tecnico che economico nonché alla stesura dei testi delle memorie illustrative necessari per la formalizzazione degli atti/documenti e per i relativi confronti in sede locale, interregionale e nazionale.

ART. 4 – Durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla stipula della presente Convenzione e sarà efficace a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n.244.

ART. 5 – Compenso e modalità di pagamento.

L'amministrazione regionale corrisponderà al Professionista il compenso forfettario di € 85.800,00, oltre all'I.V.A e C.N.P.A.I.A.

Quanto alle spese:

- nulla sarà dovuto al Professionista per la conduzione dell'incarico presso gli Uffici Regionali siti in Venezia e Verona, (città quest'ultima ove risiede il consulente);
- per la partecipazione, da autorizzare preventivamente nel limite dello stanziamento impegnato, alle riunioni che si svolgeranno in Comuni diversi da Venezia e Verona, al Professionista verrà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute (così come disposto dai provvedimenti di Giunta n. 1536 e 1541 e la circolare prot. 347912/C110.06.30 del 23.06.2010).

Il compenso di cui al presente articolo sarà erogato in sei rate posticipate di eguale importo, a seguito di emissione di fattura, ogni due mesi e previa attestazione, da parte del Dirigente Regionale della Direzione Mobilità, del corretto espletamento delle attività.

Il professionista è comunque tenuto alla redazione e presentazione di relazione semestrale e finale sull'attività svolta.

ART. 6 – Rinvio alla legislazione regionale.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione le parti convengono di far riferimento alla vigente normativa regionale.

ART. 7 – Controversie.

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della presente convenzione è competente il Foro di Venezia.

ART. 8 – Spese di registrazione.

Tra le parti si conviene che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

ART. 9 - Dichiarazione finale.

Il Professionista dichiara di non aver subito alcuna condanna per i reati indicati dall'art. 32-quater del codice penale, così come sostituito dall'art. 3 della legge 15 novembre 1993, n. 461, che importi incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Il Professionista

Il Dirigente Regionale

Ing. Bruno Carli